- 4 LUG. 2024

ATTO COSTITUTIVO DI UNA (O.D.V.)(ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI ROMANO DI LOMBARDIA)

In data 24/06/2024 , presso la sede della A.N.C. ubicata in Via Giacomo Rubini nr. 24 del Comune di Romano di Lombardia, alle ore 21,00 , si sono riunite le seguenti persone[1]:

1. ***ANNONI Francesco, nato a Pumenengo (BG) il 12/11/1949, ivi residente in via Salvo d'Acquisto nr. 12, Cittadino Italiano, CAP 24050, codice fiscale. NNNFNC49S12H091D;***
2. ***ANNONI Mario, nato a Pumenengo (BG) il 24/05/1963, ivi residente in via Salvo d'Acquisto nr. 16, cittadino Italiano, CAP 24050 codice fiscale NNNMRA63E24H091Y;***
3. ***BARDIZZA Gian Pietro, nato a Romano di Lombardia il 19/07/1984, ivi residente in via Crema nr. 34, cittadino Italiano, codice fiscale BRDGPT84L19H509M;***
4. ***BAZZONI Luigi, nato a Milano il 13/04/1952, residente a Romano di Lombardia (BG) vicolo Gioberti nr. 11, CAP 24058, cittadino Italiano, codice fiscale BZZLGU52D13F205R;***
5. ***BIANCHI Alessandro, nato a Melzo il 31/10/1970, residente a Fontanella in Via Filippo Turati nr. 27 cap 24056, cittadino Italiano, codice fiscale BNCLSN70R31F119F;***
6. ***BIANCHI Matilde, nata a Treviglio (BG) il 31/01/2003, residente a Fontanella (BG) in via Filippo Turati nr. 27, CAP 24065, cittadina italiana, codice fiscale BNCMLD03A71L400S;***
7. ***CAROLI Giuseppe, nato a Bergamo il 09/11/1959, residente a Romano di Lombardia Via C. Garzolini nr. 4 CAP 24058 cittadino Italiano, Codice Fiscale CRLGPP59S09A494K***
8. ***GAMBA Giovanni, nato a Romano di Lombardia il 09/10/1960, ivi residente in via Crema nr. 123/L CAP 24058, cittadino Italiano, codice fiscale GMBGNN60R09H509V;ù***
9. ***LAMERA Defendente, nato a Romano di Lombardia il 20/11/1949, ivi residente in Via Settembrini nr. 13 CAP 24058 cittadino Italiano, codice fiscale LMRDND49S20H509U;***
10. ***LAMERA Santo, nato a Romano di Lombardia il 10/12/1949, ivi residente in via del Maglio nr. 21 CAP 24058, cittadino Italiano, codice fiscale LMRSNT49T10H509A;***
11. ***MIGLIARINI Eugenio, nato a Pumenengo (BG) il 02/12/1954, ivi residente in via XXV Aprile nr. 32 CAP 24050. Cittadino italiano, codice fiscale MGLGNE54T02H091H;***
12. ***PETRACCA Marino, nato a Castrignano del Capo (LE) il 17/07/1944, residente a Romano di Lombardia Via San Francesco d'Assisi nr. 40, CAP 24059, cittadino italiano, codice fiscale PTRMRN44L17C336V;***
13. ***SALA Lucia, nata a Romano di Lombardia il 05/07/1963, ivi residente in Via G.B. Rubini nr. 25, CAP 24058, cittadina Italiana, codice fiscale SLALCU63L45H509K;***
14. ***SUARDI Franco, nato a Romano di Lombardia il 07/12/1950, ivi residente in via Cascina Rampata nr. 64 CAP 24058, cittadino italiano, codice fiscale SRDFNC50T07H509S;***

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Bazzoni Luigi il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Signora SALA Lucia quale Segretaria ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un Gruppo di Volontariato e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Direzione Provinciale di Treviso

ART.1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche una associazione avente la seguente denominazione "Organizzazione di volontariato ANC di (Romano di Lombardia) ODV"

ART.2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Romano di Lombardia, in via Giacomo Rubini nr. 24 Cap 24058

ART.3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART.4

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale (Art. 5 D.Lgs. 117/2017) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. E' esclusa la protezione civile salvo in casi eccezionali e per particolari temporanee emergenze ma solo a condizione di una formale "aggregazione".

ART.5

L'Organizzazione:

- *avrà come principi informatori quelli dell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto;*
- *può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo i criteri i limiti stabiliti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.*

ART.6

Le comparenti stabiliscono che per il primo mandato l'Organo di amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche

- *Presidente* *Sig. Suardi Franco*
- *Vice Presidente* *Sig. Bazzoni Luigi*
- *Segretario* *Sig/na. Bianchi Matilde*
- *Revisore Conti* *Sig. Bianchi Alessandro*
- *Consigliere* *Sig. Bardizza Gian Pietro*

ART.7

Le spese per la registrazione del presente atto sono esenti dall'imposta di bollo (art. 82- 3 D.Lgs. 117/2017).

ART.8

E' parte integrante del presente atto lo Statuto allegato definito su 35 (trentacinque) articoli, steso su 8 (otto) fogli dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto:

- 4 LUG. 2024

Agenzia Entrate - Ufficio territoriale di Treviglio - Direzione provinciale di Bergamo

Firme dei costituenti:

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig: [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. Bianchi Matilde

Sig: [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. Lamera Dedendanti

0241

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Sig. [illegible]

Romano di Lombardia 24/06/2024

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TREVIGLIO
IL - 4 LUG. 2024 N° 598 SERIE 3
PER EURO ATTO ESENTE

IL FUNZIONARIO
Paola Gionfriddo

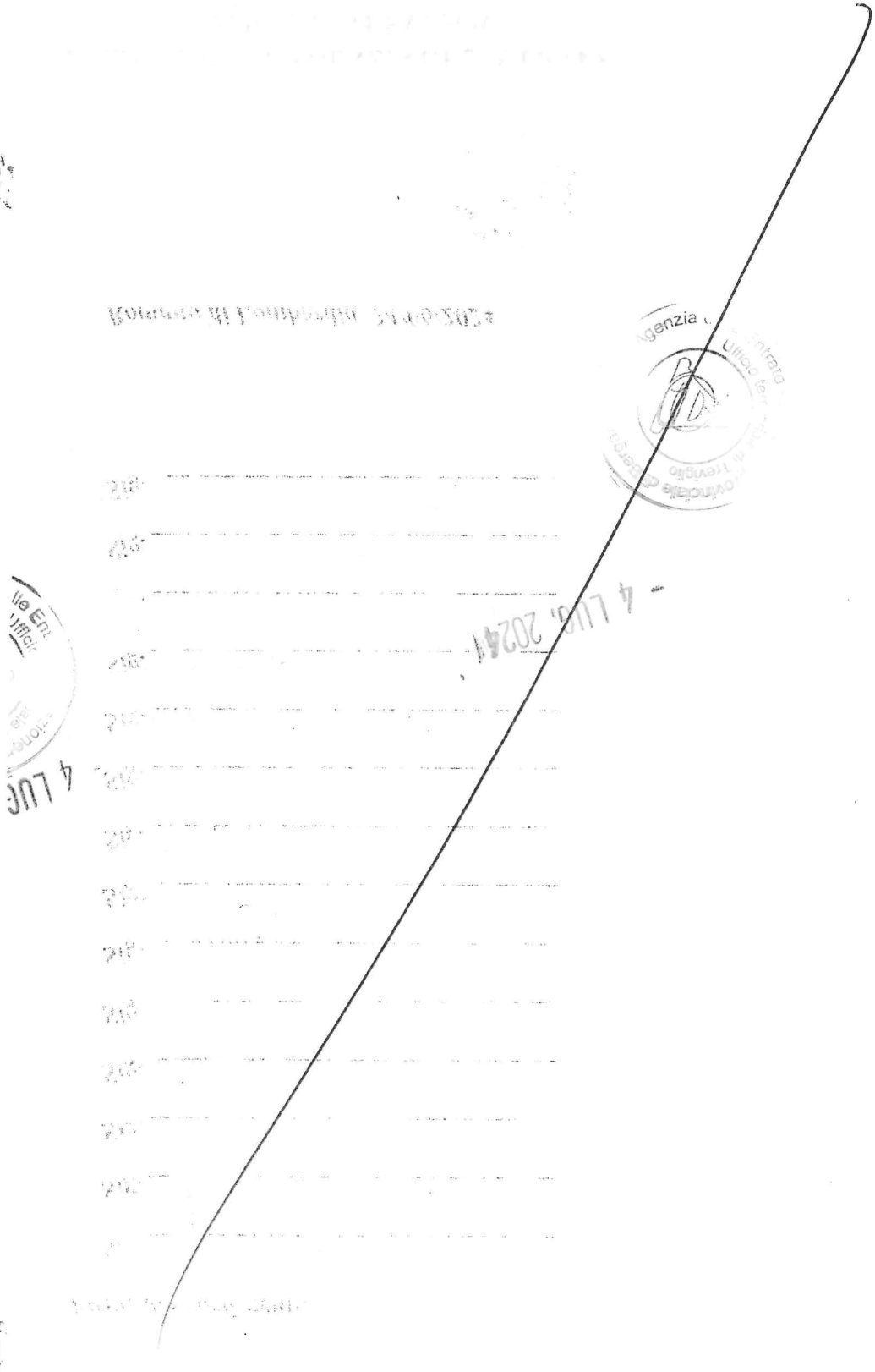

STATUTO

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI ROMANO DI LOMBARDIA - ODV"

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: «Associazione Nazionale Carabinieri di Romano di Lombardia Organizzazione di Volontariato» di seguito, in breve, "A.N.C. di Romano di Lombardia **Odv**". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e nei limiti del D.lgs. 117/2017.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo **"ODV"** o la locuzione **"Organizzazione di Volontariato"** nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Romano di Lombardia in Via Giacomo Rubini nr. 24 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, del D. Lgs. 117/2017:

   - b) interventi e prestazioni sanitarie;
   - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. L. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
   - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
   - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
   - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
   - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
   - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
   - w)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In particolare l'organizzazione intende promuovere:

- la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante assistenza e/o la vigilanza,- prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- organizzazione e gestione di attività di intrattenimento - spettacolo - ristoro;
- assistenza a manifestazioni organizzate da enti/società sportive/società culturali/società di spettacolo/istituzioni;
- la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi;
- supporto alle istituzioni locali nella gestione di manifestazioni sportive, culturali, intrattenimento e religiose a tutela delle persone;

Petrucco Marino

Bazzoni

Lorenzo Sorf

Bianchi Matilde

Gandolfo Giovanni

Cabl

Simoni Francesco

Salmeri Defendente

Migliari Eugenio

Simoni Mario

Maria Isolea

Bardini

Sandi

4 LUG.

provinciale di Treviglio

- supporto alle istituzioni locali per la consegna di farmaci, pasti, pacchi alimentari e qualsiasi altro bene di necessità per la popolazione;
- supporto alle istituzioni locali per assistenza durante trasporto scuolabus e attraversamento pedonale alunni;
- la presenza presso plessi scolastici a tutela dei minori;
- supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione, Segnalazione, viabilità);
- compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;
- organizzazione di pranzi e cene per gli associati e i loro familiari;
- svolgimento inoltre di attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri;
- Non è prevista l'attività di protezione civile. Solo in casi eccezionali e per particolari esigenze in ambito locale possono affiancare i volontari della protezione civile in soccorso alla popolazione, sotto il coordinamento dell'ente di protezione civile responsabile.

2. Per il perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi, l'organizzazione intende porre in essere:
   - Interazione con enti - istituzioni - forze dell'ordine - associazioni che facciano richiesta di collaborazione per i punti di cui sopra all' art. 2
   - Individuazione delle problematiche e/o esigenze di cui all' art. 2, con impegno di proporsi ad enti - istituzioni - forze dell'ordine - associazioni per l'ausilio della gestione di eventuali interventi da adottare per la gestione delle stesse.
3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre collaborare insieme ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che il consiglio direttivo ne documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal D. Lgs. 117/2017 e dai decreti applicativi
2. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 4 – Raccolta Fondi

1. L'organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti dei sostenitori e con la cittadinanza (art. 7, D. Lgs. 117/2017).

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Bianchi Matiede

Agenzia Provinciale di Treviso

- 4 LUG

ART. 6 – Associati - procedure di ammissione

1. L'organizzazione è a carattere aperto. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile e, comunque, non oltre i sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. Entro sessanta giorni dalla richiesta esso deve, altresì, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. I soci sono chiamati a contribuire alle spese dell'associazione con la quota sociale. La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
   - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
   - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
   - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
   - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
   - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
   - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
4. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
   - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
   - rispettare le delibere degli organi sociali;
   - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
   - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal consiglio direttivo;
   - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 8 - Procedura di esclusione

1. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
   -recesso volontario presentato all'organo di amministrazione per iscritto;
   -mancato versamento della quota associativa;
   -morte (in caso di persona fisica) o scioglimento (se trattasi di ente);
   -esclusione per gravi motivi, tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
2. L'associato può in ogni momento recedere dall'organizzazione inviando comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non prevede la restituzione della quota associativa né di altra somma eventualmente versate all'organizzazione. La cessazione diventa effettiva nel momento in cui la comunicazione perviene all'organo di amministrazione. L'associato, salvo differente valutazione dell'organo di amministrazione, resta vincolato per specifiche obbligazioni eventualmente assunte.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle deliberazioni degli organi sociali può essere escluso dal consiglio direttivo. La delibera che dispone l'esclusione deve essere comunicata all'associato che, entro i successivi trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9- Attività di volontariato e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Petrocca Marino

Bazzani

Sarnico Sarnl

Bianchi Alessandro

Bianchi Matiede

Gaucho Giovanni

Amoni Francesco

Samera Defendente

Migliori Giorgio

Amoni Mario

Lucia Sola

Bonsdon

Gusti

4 LUG

Bergamo

2. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e, pertanto, non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.
4. La qualifica di volontario è, altresì, incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
   - Assemblea dei soci
   - Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo o Comitato Esecutivo)
   - Presidente
   - Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017) o se ritenuto opportuno;
   - Organo di Revisione se nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017) o se ritenuto opportuno;
   - Il Segretario
   - Il Tesoriere
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato scadono allo scadere dello stesso.

ART. 11 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, mezzi digitali e/o telematici che possano comprovare l'avvenuta ricezione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo lo ritenga necessario.
5. L'Assemblea può tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART 12 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. I voti, di norma, sono palesi tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui la stessa Assemblea lo ritenga opportuno in ragione della tipologia della delibera.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Petrocco Marino

Bazzani [illegible]

Lorenzo [illegible]

Bianchi Matiede

Gamba Giovanni

[illegible]

Antoni Francesco

Camera Defendente

Migliore Giorgio

[illegible] Mario

[illegible]

Bandini [illegible]

[illegible]

4 LU

Agenzia [illegible] Bergamo

3. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% degli associati e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.
8. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto ai sensi dell'art. 10, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'eventuale ricorso proposto dall'associato in caso di sua esclusione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Organo di amministrazione/ Consiglio Direttivo

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di 5 membri deciso dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e/o indicate dagli enti associati. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, co. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
3. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza, in cui il preavviso può essere più breve.
7. Le riunioni possono tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare

Petrocco Marino

Bazzoni [illegible]

[illegible]

[illegible]

Bianchi Matilde

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- 4 LUG. 2024

Agenzia [illegible]

ASS. NAZ. CARABINIERI

l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, attraverso l'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
9. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
   - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
   - nomina il segretario e il tesoriere;
   - amministra l'organizzazione;
   - fissa l'importo della quota associativa;
   - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
   - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
   - si pronuncia sull'esclusione degli associati;
   - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
   - decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
   - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
   - *è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla* normativa vigente.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di cui è parte.
2. L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal *presente statuto.*
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità e urgenza, può assumere provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 - Organo di controllo

1. L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. *Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di* controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
2. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. L'organo di controllo:
   - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
   - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
   - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

Petrocco Marini

Bazzani

Sarrea Sorr

Bianchi Matiede

Amoni Francesco

Sarrera Defendente

Higlino Gugno

Amoni Mario

Lucia Sala

Bardini

Sarti

4 LUG. 202

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Bergamo

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di revisione è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo secondo le modalità di cui al precedente articolo 16, co. 2.

ART. 18 – Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
   - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale delle attivita';
   - provvede al disbrigo della corrispondenza;
   - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

ART. 19 – Il Tesoriere

1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione . Sotto la propria responsabilità:
   - predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
   - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
   - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alla decisioni del Consiglio direttivo, a firma disgiunta con il Presidente.

ART. 20 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 21 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22- Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, o se ritenuto opportuno, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Petrucco Maria

Barroni

Sommaro Sant

Bianchi Alessandro

Bianchi Matilde

Gaudio Giovanni

Amoroso Francesco

Camera Defendente

Migliori Angelo

Dunni Mario

Lucia Sofia

Bordoni

Guol

Provinciale di Bergamo
di Treviglio

- 4 LUG. 20

ART. 23 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ne rende disponibile agli associati l'accesso agli stessi secondo le modalità previste in statuto o in apposito Regolamento o delibera.

ART. 24 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – Statuto e disposizioni applicabili

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non previsto in esso, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dal codice civile e dalla ulteriore legislazione ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite.

Bianchi Matilde

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale
Ufficio territoriale di Treviglio

4 LUG. 2024